

Sent. n. 60/2021 pubbl. il 03/09/2021

Rep. n. 65/2021 del 03/09/2021

R.f. 59/2021

1



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PESCARA

il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dott.ssa Domenica Capezzerà

Presidente

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Giudice est.

Dott.ssa Federica Colantonio

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento promossa da:

PEF S.R.L. rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIANCARLO DEL TORTO e PIETRO IANNELLI;

nei confronti di:

PETRONE S.A.S. DI GIUSEPPE RANUCCI & C. con sede legale in Pescara, alla Via Caduti di Nassirya n. 31, c.f. 03727071213.

Letto il ricorso, depositato in data 20.04.2021 a mezzo del quale l'istante avanzava richiesta di declaratoria di fallimento della ditta sopra indicata;

convocati il ricorrente e la debitrice innanzi al Giudice appositamente delegato;

acquisite informazioni a mezzo della C.C.I.A.A. e dell'Agenzia del Territorio;

udita la relazione del Giudice incaricato di riferire;

- accertato che la notifica alla debitrice è intervenuta nelle forme e nei termini di cui all'articolo 15, comma 3, L.F., con deposito presso la Casa Comunale di Volla;

- considerato che sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Pescara, giacché la ditta debitrice risulta avere sede legale nel circondario;

Firmato Da: ANZIVINO PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dabcb800562241aff583f9ef7e054e
Firmato Da: MARGANELLA LUIGINA TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b430e5f642640c4ca1443bc8f26244
Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6b29e501d7bb30401e2f41e18528



- osservato che è indubbia la natura di imprenditore commerciale della debitrice, la quale, come da visura della camera di commercio, risulta essere stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 11.02.2021 ed esercitava attività di coltivazione, produzione, lavorazione, insacchettamento, imballaggio di prodotti ortofrutticoli, nonché il commercio degli stessi;
- considerato che, innanzi al Giudice delegato per lo svolgimento dell'istruttoria, all'udienza del 08 luglio 2021 è comparso per la ricorrente l'Avv. Giancarlo Del Torto per delega dell'Avv. Iannelli, il quale si riportava al ricorso e dava atto di aver depositato copia del ricorso e del decreto di convocazione regolarmente notificati al debitore con deposito presso la Casa Comunale di Volla, ai sensi dell'art. 15 comma III L.F., non essendo andato a buon fine il tentativo di notifica da parte dell'Ufficiale Giudiziario presso la sede legale risultante dal Registro delle Imprese, ed insisteva per la dichiarazione di fallimento; nessuno è comparso per la società debitrice;
- considerata, pertanto, l'assoggettabilità a fallimento della resistente, giacché la stessa non ha fornito dimostrazione alcuna del possesso congiunto dei requisiti previsti dall'art. 1 L.F., idonei ad escludere la natura di imprenditore soggetto alle disposizioni sul fallimento;
- rilevato, quanto al requisito oggettivo di cui all'art. 5 L.F., che, dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria, si evince che la debitrice non ha soddisfatto né contestato il credito vantato dall'istante, per il complessivo importo di € 52.830,84 in virtù del decreto ingiuntivo n. 1574/2020 emesso dal Tribunale di Napoli, notificato in data 26.02.2020, dichiarato esecutivo in data 28.10.2020 e munito della relativa formula esecutiva in data 02.12.2020;
- considerato il difetto di titolarità, in capo al debitore, di diritti reali immobiliari utilmente aggredibili;
- dedotto, pertanto, che, da quanto sopra esposto e dalla mancanza di elementi di segno contrario forniti da parte resistente, emerge la sussistenza di una situazione di conclamata insolvenza in capo alla debitrice;
- rilevato che l'ammontare del debito scaduto e non pagato della resistente supera il limite di cui all'art. 15, comma 9, L. Fall.;
- visto che la società, come già enunciato in narrativa, in data 11.02.21 è stata cancellata dal registro delle imprese e pertanto non si pongono problemi in ordine al decorso dei termini di cui all'articolo 10 L.F.;

DICHIARA



il fallimento PETRONE S.A.S. DI GIUSEPPE RANUCCI & C. con sede legale in Pescara, alla Via Caduti di Nassirya n. 31, c.f. 03727071213 nonché del socio accomandatario sig. GIUSEPPE RANUCCI, c.f. RNCGPP73C20F839W, nato a Napoli il 20.03.1973, residente in Volla (NA), alla Via Alfieri n. 3

NOMINA

Giudice Delegato la **Dott.ssa L. Tiziana Marganella**

e, viste le relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, 5° comma, L.F. nell'ambito di procedure precedentemente curate, nomina Curatore l'avv. Carlo FIMIANI, con studio in Pescara, Via L'Aquila 9, iscritto all'albo degli Avvocati di Pescara e individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella predetta iscrizione ed emergenti dalle pregresse esperienze, adeguate nelle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti nonché in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi di cui all'art. 104 ter L.F.;

ORDINA

alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella cancelleria fallimentare di questo Tribunale;

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 L. F., all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma dell'art. 87 L. F.;

FISSA

la data del 16.12.2021 per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo dinanzi al predetto Giudice Delegato, nella stanza posta al terzo piano, ala C, del Palazzo di Giustizia di Pescara, Via Lo Feudo n. 1;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito termine perentorio sino a **trenta giorni prima della data dell'adunanza** di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o



rivendicazione di beni mobili e immobili, ai sensi dell'art. 93 L.F. nel testo modificato dall'art. 17 comma 1, lett. e) del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del curatore, avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (termine che non vi è ragione di prorogare) verranno trattate come tardive ai sensi dell'art. 101 L.F.;

DISPONE

che la presente sentenza sia notificata, comunicata e pubblicata in conformità a quanto previsto dall'art. 17 L.F. a cura della cancelleria.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021.

Il Presidente

Dott.ssa Domenica Capezzeria

Il Giudice estensore

Dott.ssa L. Tiziana Marganella

Firmato Da: ANZIVINO PASQUALE Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 6dabcfb800562241aff583f9e7e054e
Firmato Da: MARGANELLA LUIGINA TIZIANA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3b430e5f642640cdca1443bc8f26244
Firmato Da: CAPEZZERA DOMENICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 19df6b29e501d7bb30401e2f41e18528

